

Allegato 1.

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA  
DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI  
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca rilevata la necessità di assicurare agli Avvocati un Corso di formazione finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Amministratore di Sostegno nonché di predisporre un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari con i quali è in corso di predisposizione un Protocollo d'intesa, al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

**Art. 1. Elenco degli Amministratori di sostegno**

Per poter essere iscritti nell'elenco è necessario:

- non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento né avere in corso un procedimento disciplinare
- non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso
- essere in regola con i crediti formativi
- essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lucca
- aver frequentato il Corso di Formazione annualmente organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e/o aver esercitato il ruolo di amministratore di sostegno in almeno 5 procedimenti diversi (autocertificazione)

**Art. 2. Iscrizione all'Elenco**

La domanda di ammissione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine

**Art. 3. Corso di aggiornamento gratuito**

Il COA almeno una volta l'anno organizzerà un corso di aggiornamento gratuito, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco.

**Art. 4 La tenuta dell'Elenco**

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica, i recapiti telefonici dell'avvocato. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Lucca ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca che può delegare a tale fine apposita Commissione. Egli provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Le revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco

è triennale

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali o deontologiche degli iscritti all'Elenco.

***Regolamento approvato con delibera COA Lucca  
12 Marzo 2021***